

Per quanto riguarda i Programmi Regionali, essi sono previsti in tutte le Regioni e Province autonome a valere sul FESR e FSE. I Programmi regionali sono tutti monofondo, ad eccezione delle Regioni Calabria, Molise e Puglia, per le quali i Programmi sono plurifondo.

Tabella n. 14
Programmazione 2014/2020
Fondi Strutturali - Riepilogo attuazione finanziaria
Dati al 31 ottobre 2019

Fondo	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
FESR**	33.518,77	17.566,55	8.177,40	52,41%	24,40%
FSE/YEI	19.719,52	11.346,47	6.135,67	57,54%	31,11%
Totale	53.238,29	28.913,02	14.313,07	54,31%	26,88%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

** Esclusi programmi CTE

Tabella n. 15
Programmazione 2014/2020
Programmi Operativi Nazionali
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Fondo	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
PON Imprese e Competitività	FESR	3.058,24	2.113,18	705,79	69,10%	23,08%
PON Cultura e Sviluppo	FESR	490,93	213,08	111,74	43,40%	22,76%
PON Infrastrutture e reti	FESR	1.843,73	1.306,75	601,66	70,88%	32,63%
Programma operativo nazionale Iniziativa PMI	FESR	322,5	102,5	102,5	31,78%	31,78%
PON Inclusione	FSE	1.218,34	718,59	105,39	58,98%	8,65%
PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione	FSE	1.729,45	1.178,74	386,81	68,16%	22,37%
PON Iniziativa Occupazione Giovani**	FSE + YEI	2.785,35	1.974,15	1.321,75	70,88%	47,45%
Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento	FESR	860,86	438,2	317,07	50,90%	36,83%
	FSE	1.991,32	1.263,12	659,31	63,43%	33,11%
PON Città Metropolitane	FESR	650,19	302,87	164,57	46,58%	25,31%
	FSE	208,75	84,39	41,05	40,42%	19,67%
PON Governance e Capacità Istituzionale	FESR	341,08	261,79	103,54	76,75%	30,36%
	FSE	439,67	155,39	47,71	35,34%	10,85%
PON Legalità	FESR	467,77	121,58	77,19	25,99%	16,50%
	FSE	142,56	13,94	13,18	9,78%	9,25%
PON Ricerca e innovazione	FESR	928,08	858,25	151,42	92,48%	16,32%
	FSE	261,61	234,33	56,43	89,57%	21,57%
TOTALE		17.740,45	11.340,86	4.967,12	63,93%	28,00%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

** Dati extra Sistema di Monitoraggio

Tabella n. 16
Programmazione 2014/2020
Regioni Più Sviluppate - Monofondo FESR
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
POR Emilia Romagna	481,9	466,78	210,44	96,86%	43,67%
POR Friuli Venezia Giulia	230,78	192,39	90,57	83,37%	39,25%
POR Lazio	969,07	434,71	167,21	44,86%	17,25%
POR Liguria	392,55	215,3	115,42	54,85%	29,40%
POR Lombardia	970,47	598,69	312,02	61,69%	32,15%
POR Marche	585,38	254,45	96,52	43,47%	16,49%
POR PA Bolzano	136,62	131,96	36,02	96,59%	26,37%
POR PA Trento	108,67	63,45	35,63	58,39%	32,79%
POR Piemonte	965,84	507,57	247,61	52,55%	25,64%
POR Toscana	792,45	565,48	307,14	71,36%	38,76%
POR Umbria	412,29	141,64	86	34,35%	20,86%
POR Valle d'Aosta	64,35	41,01	28,33	63,72%	44,02%
POR Veneto	600,31	269,35	152,99	44,87%	25,49%
TOTALE	6.710,69	3.882,79	1.885,90	57,86%	28,10%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

Tabella n. 17
Programmazione 2014/2020
Regioni Più Sviluppate - Monofondo FSE
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
POR Emilia Romagna	786,25	732,39	382,04	93,15%	48,59%
POR Friuli Venezia Giulia	276,43	132,19	94,54	47,82%	34,20%
POR Lazio	902,53	475,64	299	52,70%	33,13%
POR Liguria	354,54	192,65	103,59	54,34%	29,22%
POR Lombardia	970,47	499,45	426,4	51,46%	43,94%
POR Marche	287,98	102,08	65,65	35,45%	22,80%
POR PA Bolzano	136,62	58,23	30,21	42,62%	22,12%
POR PA Trento	109,98	85,96	54,99	78,16%	50,00%
POR Piemonte	872,29	702,98	482,6	80,59%	55,33%
POR Toscana	732,96	421,61	245,02	57,52%	33,43%
POR Umbria	237,53	102,05	63,82	42,96%	26,87%
POR Valle d'Aosta	52,62	33,87	21,26	64,36%	40,41%
POR Veneto	764,03	487,93	294,66	63,86%	38,57%
Totale	6.484,25	4.027,02	2.563,79	62,10%	39,54%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

Tabella n. 18
Programmazione 2014/2020
Regioni In Transizione - Monofondo FESR
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
POR Abruzzo	271,51	170,05	55,51	62,63%	20,44%
POR Sardegna	930,98	485,18	259,26	52,11%	27,85%
Totale	1.202,49	655,22	314,77	54,49%	26,18%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

Tabella n. 19
Programmazione 2014/2020
Regioni In Transizione - Monofondo FSE
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
POR Abruzzo	142,5	39,66	24,38	27,83%	17,11%
POR Sardegna	444,8	231,32	116,92	52,01%	26,29%
Totale	587,3	270,98	141,3	46,14%	24,06%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

Tabella n.20
Programmazione 2014/2020
Regioni In Transizione - Plurifondo
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Fondo	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
POR Molise FESR	FESR	88,96	45,85	18,57	51,54%	20,88%
	FSE	40,07	20,04	13,26	50,00%	33,10%
Totale		129,03	65,89	31,83	51,06%	24,67%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

Tabella n. 21
Programmazione 2014/2020
Regioni Meno Sviluppate - Monofondo FESR
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
POR Basilicata	550,69	362,46	190,75	65,82%	34,64%
POR Campania	4.113,55	1.569,91	767,23	38,16%	18,65%
POR Sicilia	4.273,04	1.952,33	883,35	45,69%	20,67%
Totale	8.937,27	3.884,70	1.841,33	43,47%	20,60%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

Tabella n. 22
Programmazione 2014/2020
Regioni Meno Sviluppate - Monofondo FSE
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr.	% Pag./Progr.
POR Basilicata	289,62	91,64	61,37	31,64%	21,19%
POR Campania	837,18	470,42	199,27	56,19%	23,80%
POR Sicilia	820,1	212,67	123,16	25,93%	15,02%
Totale	1.946,90	774,73	383,81	39,79%	19,71%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

Tabella n. 23
Programmazione 2014/2020
Regioni Meno Sviluppate - Plurifondo
Dati al 31 ottobre 2019

Programma	Fondo	Programmato 2014/2020*	Impegno totale	Pagamento totale	% Imp./Progr	% Pag./Progr
POR Calabria	FESR	2.039,84	841,4	452,82	41,25%	22,20%
	FSE	339,12	70,17	61,45	20,69%	18,12%
POR Puglia	FESR	5.576,14	2.538,39	1.328,52	45,52%	23,83%
	FSE	1.544,82	560,87	340,41	36,31%	22,04%
Totale		9.499,92	4.010,83	2.183,20	42,22%	22,98%

* Gli importi sono comprensivi della riserva di efficacia

APPENDICE III

STATO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

DIRETTIVE EUROPEE ATTUATE CON DECRETO LEGISLATIVO NEL 2019

- Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
D.LGS 27 dicembre 2018, n. 148, pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 17-01-19
- Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.LGS 20 febbraio 2019, n. 15, pubblicato nella G.U.R.I. n. 57 dell'8-03-19
- Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.LGS 14 maggio 2019, n. 57, pubblicato nella G.U.R.I. n. 147 del 25/06/19
- Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.LGS 14 maggio 2019, n. 50, pubblicato nella G.U.R.I. n. 134 del 5-06-19
- Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
D.LGS 7 marzo 2019, n. 24, pubblicato nella G.U.R.I. n. 72 del 26-03-19
- Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.LGS 13 dicembre 2018, n. 147, pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 17-01-19
- Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.LGS 10 maggio 2019, n. 4, pubblicato nella G.U.R.I. n. 134 del 5-06-19
- Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.LGS 4 ottobre 2019, n. 125, pubblicato nella G.U.R.I. n. 252 del 26-10-19

DIRETTIVE ATTUATE CON ATTO AMMINISTRATIVO NEL 2018

- Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 5 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 9 dell'11-01-19
- Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 15 del 18-01-19
- Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati

- D.M. 18 giugno 2019, n. 108, pubblicato nella G.U.R.I. n. 235 del 7-10-19
- Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI
D.M. 2 agosto 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 241 del 14-10-19
 - Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
 - Direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
 - Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
 - Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
 - Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
 - Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
 - Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
 - Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (Testo rilevante ai fini del SEE)
D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 17-01-19
 - Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione, del 19 luglio 2018, che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per

quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum* Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE)

D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 17-01-19

- Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

D.M. 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 81 del 5-04-19

- Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

D.M. 5 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 9 dell'11-01-19

- Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale (Testo rilevante ai fini del SEE)

D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19

- Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

D.M. 2 settembre 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 243 del 16-10-19

- Direttiva (UE) 2019/514 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)

D.M. 1° luglio 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n.158 dell'8-07-19

- Direttiva (UE) 2019/782 del 15 maggio 2019, che modifica la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati D.M. 07/11/2019

D.M. 7 novembre 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 303 del 28-12-19

- Direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

D.M. 7 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 207 del 4-09-19

DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL 2019 RECANTI DISCIPLINA SANZIONATORIA DI DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI EUROPEI

- Decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13-08-19

DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL 2019 RECANTI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI

- Decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, pubblicato nella G.U.R.I. n. 72 del 26-03-19

- Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, pubblicato nella G.U.R.I. n. 59 dell'11-03-19
- Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18 recante attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, pubblicato nella G.U.R.I. n. 60 del 12-03-19
- Decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 61 del 13-03-19.

APPENDICE IV

SEGUITI AGLI ATTI DI INDIRIZZO PARLAMENTARI

Tabella Sintetica

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE <i>Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE</i>								
ATTI DI INDIRIZZO PARLAMENTARI adottati al 31.12.2019 E SEGUITI GOVERNO artt. nr. 7 e. 13 comma 2 lett. d) della L.n. 234/2012								
ATTO UE		POLICY AREA		ITER PARLAMENTARE				
ATTO	OGGETTO	AMNI competente	AMNI interessate	Indirizzi SENATO	Seguiti	Indirizzi CAMERA	Seguiti	
ANNO 2018								
L	COM(2018) 135 2018/0063 (COD)	Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali	MEF	MiGIUS MiSE MAECI	6 ^a Commissione Doc. XVIII n. 14 11/04/2019	MEFI 13/02/2020	---	---
NL	COM(2018) 703	Comunicazione della Commissione - I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE	MAECI	---	---	---	XIV Commissione Doc. XVIII n. 10 20/02/2019	MAECI 20/01/2020
	COM(2018) 490	Relazione della Commissione - Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	MAECI	MINT MiGIUS PCM-Dip Rapp. Parlamento PCM-Dip. Funzione pubblica	---	---		
	COM(2018) 491	Relazione della Commissione - relazione annuale 2017 sui rapporti tra la commissione europea e i parlamenti nazionali	MAECI	MINT MiGIUS PCM-Dip Rapp. Parlamento PCM-Dip. Funzione pubblica	---	---		
	COM(2018) 157	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini	MAECI	MiNT	---	---	XIV Commissione Doc. XVIII n. 8 13/02/2019	MAECI 20/01/2020

ATTO UE		POLICY AREA		ITER PARLAMENTARE				
ATTO	OGGETTO	AMNI competente	AMNI interessate	Indirizzi SENATO	Seguiti	Indirizzi CAMERA	Seguiti	
ANNO 2019								
L	COM(2019)55 2019/0027 (COD)	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile	MLPS	PCM - Dip. Gioventù MEF MAECI	11^ Commissione Doc. XVIII n. 13 2/04/2019	MLPS 31/05/2019	---	---
	COM(2019)65 2019/0030 (COD)	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea	MIUR	PCM - Dip. Gioventù PCM - Ufficio Sport MLPS MAECI	7^ Commissione Doc. XVIII n. 12 12/03/2019	MIUR 17/2/2020	---	---
	COM(2019)580 2019/0253 (COD)	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020	MiPAAF	MEF MAECI	9^ Commissione Doc. XVIII n. 18 19/12/2019	MiPAAF 04/02/2020	XIII Commissione Doc. XVIII n. 13 19/12/2019	MiPAAF 04/02/2020
	COM(2019)620 2019/0188 (COD)	Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)	MLPS	MIUR MAECI	11^ Commissione Doc. XVIII n.17 26/11/2019	MLPS 08/01/2020	---	---



	ATTO UE		POLICY AREA		ITER PARLAMENTARE			
	ATTO	OGGETTO	AMNI competente	AMNI interessate	Indirizzi SENATO	Seguiti	Indirizzi CAMERA	Seguiti
	ANNO 2019							
NL	COM(2019) 83	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione	MIUR	MAECI	7 ^a Commissione Doc. XVIII n. 15 11/06/2019	MIUR 10/07/2019	---	---
	COM(2019) 176	Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa	MISE	MATTM MEF MiPAAFT MIT MIUR SALUTE MAECI	10 ^a Commissione Doc. XVIII n. 16 01/08/2018	MISE 20/01/2020	---	---
	COM(2019) 178	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno	Tutte le AMNI	---	---	---	XIV Commissione Doc XVIII n. 11 10/07/2019	MLPS 01/08/2019 e MAECI 20/01/2020
	JOIN(2019) 5	Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE- Cina – Una prospettiva strategica	MAECI	MEF MiSE MIT MiPAAFT MATTM DIFESA MINT MLPS MIUR PCM-Dip. COESIONE	---	---	III e XIV Commissione Doc. XVIII n. 12 25/07/2019	MAECI 20/01/2020



Tabella Estesa

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE Servizio Informativo parlamentari e Corte di Giustizia UE	
ATTI DI INDIRIZZO PARLAMENTARI adottati al 31.12.2019 E SEGUITI GOVERNO artt. nr. 7 e nr. 13 comma 2 lett. d) della L.n. 234/2012	
Legislativi	ANNO 2018
COM(2018) 135 --- 2018/0063(COD)	Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali
SENATO 6^a Commissione Doc. XVIII n. 14 11/04/2019	<i>La Commissione ...</i> <i>esprime le seguenti osservazioni</i> <i>ai sensi dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento:</i> <i>-si rileva in primo luogo in termini generali e preliminari che il tema della stabilità finanziaria, e in particolare quello delle esposizioni deteriorate, non può essere scisso da quello complessivo della stabilità macroeconomica.</i> <i>Occorre quindi che nelle appropriate sedi negoziali il Governo ribadisca l'esigenza di rafforzare la funzione di stabilizzazione macroeconomica a livello europeo. Si sottolinea a questo proposito che la dialettica fra le funzioni di «convergenza» e «stabilità» dei nuovi strumenti di bilancio europei può essere fuorviante, in un contesto in cui le regole fiscali si basano su indicatori inerziali come il «prodotto potenziale», che incorpora in modo persistente l'effetto di shock recessivi. In presenza di regole che accentuano questi effetti di isteresi, non ci può essere un'effettiva convergenza macroeconomica senza un'efficace funzione di stabilizzazione, poiché solo quest'ultima può evitare che la risposta asimmetrica a shock macroeconomici allontani i Paesi membri gli uni dagli altri. In riferimento al sistema bancario europeo, tale sollecitazione si traduce nell'esigenza ineludibile di una visione non parcellizzata delle questioni in campo, prima fra tutte la contestualità di misure di condivisione del rischio rispetto a quelle di riduzione, e di equivalente valutazione del rischio di mercato rispetto a quello di credito.</i> <i>-La decisione del Parlamento europeo e della Commissione di convergere su un testo che affronta solo le tematiche di gestione dei crediti deteriorati (soggetti autorizzati e vigilanza) non appare risolutiva nella logica sistematica che si sollecita.</i> <i>Appare opportuno rimettere alla valutazione delle autorità europee la predisposizione di un terzo strumento normativo nel quale affrontare il tema del veicolo pubblico di gestione dei crediti deteriorati ceduti dalle banche.</i> <i>-In tale contesto occorre ancora valutare, e segnatamente tale sollecitazione investe anche il Governo italiano, l'adeguatezza dei criteri di condotta stabiliti per i gestori dei crediti e le misure poste a tutela dei prenditori di credito, assicurando che queste ultime siano rafforzate, per esempio dando la possibilità al debitore di riacquistare le esposizioni deteriorate, a condizioni che evitino l'insorgere di problemi di azzardo morale.</i> <i>-Valuti il Governo, anche nelle prossime sedi di negoziazione e di deliberazione della proposta in titolo, le possibili conseguenze di misure che potrebbero indurre le banche a liberarsi più velocemente dei crediti deteriorati cedendoli, a discapito della tutela del rapporto col creditore, a fronte di un'esperienza storica che rivela come le procedure di ristrutturazione e gestione interna si siano rivelate spesso più efficienti in termini di tassi di recupero e più idonee a mantenere il valore del credito.</i> <i>-Valuti il Governo la necessità di richiedere in sede europea un'adeguata valutazione dell'impatto di questo apparato normativo sui debitori, con particolare riguardo alle dinamiche del mercato immobiliare.</i> <i>-Per quanto concerne infine le procedure interne di recepimento della direttiva, data la particolare importanza politica, economica e sociale della materia da essa affrontata, la</i>

	<i>Commissione ritiene opportuno attivare la speciale previsione dell'articolo 38, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», al fine di presentare in sede di recepimento della proposta di direttiva un apposito disegno di legge in modo da consentire una particolare completezza al lavoro svolto in sede di esame in fase ascendente e valorizzando la specifica analisi compiuta per elaborare la presente risoluzione e quella in riferimento alla citata proposta di modifica COM(2018)134.</i>
SEGUITI al Senato	La Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a promuovere lo sviluppo di un mercato secondario ed efficiente per la riduzione dello stock di crediti deteriorati (<i>non-performing loans</i>, NPL) e di aumentare l'efficacia dei meccanismi di escussione stragiudiziale delle garanzie. D'altro canto, la proposta di Direttiva impatta in modo significativo sui diversi quadri normativi vigenti a livello nazionale in materia di <i>servicing</i> dei crediti e di operatori finanziari abilitati a concedere finanziamenti nella forma dell'acquisto di crediti. Giova ricordare che in alcune giurisdizioni – tra cui quella italiana – tali attività sono soggette a regolamentazione prudenziale con l'obiettivo di riservare l'attività di finanziamento (anche sotto forma di acquisto di crediti) a operatori finanziariamente solidi e affidabili ed evitare fenomeni di <i>shadow banking</i>, a beneficio della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario nazionale nel suo complesso. In alcuni Paesi, come l'Italia, il regime prudenziale vigente per questi operatori è equivalente o comparabile a quello delle banche (cioè si applicano a essi, in virtù di norme nazionali, le stesse disposizioni sui requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi, tenuto conto dell'operatività di questi intermediari e del principio di proporzionalità). La proposta della Commissione invece prevedeva una totale liberalizzazione del settore, tanto per l'acquisto di crediti che per l'attività di gestione di questi per conto dell'acquirente. Nel corso del negoziato, per la parte che riguarda l'accesso al mercato degli operatori che acquistano crediti in proprio (<i>purchaser</i>) o li riscuotono per conto terzi (<i>servicer</i>), l'Italia ha sostenuto l'esigenza di modifiche per tenere conto degli obiettivi, sopra descritti, di stabilità e integrità del mercato e di vigilanza sugli operatori finanziari. Le osservazioni formulate dal Parlamento (successive all'accordo sull'orientamento generale) riconoscono, pur se nell'ambito dell'oggetto della proposta di direttiva, ritenuto dal Parlamento troppo limitato, la rilevanza dei profili inerenti ai soggetti autorizzati e alla vigilanza. In particolare, sono state suggerite modifiche secondo le seguenti linee: - ambito di applicazione: l'ambito di applicazione della direttiva – che nella proposta si estende all'acquisto e al <i>servicing</i> di crediti <i>in bonis</i> da chiunque ceduti – dovrebbe invece essere circoscritto ai soli portafogli di NPL (intesi come diritti di credito e non come contratti o <i>agreement</i>) originati e ceduti da banche o altri intermediari finanziari soggetti a vigilanza prudenziale equivalente; - vigilanza: sarebbe opportuno rafforzare i presidi di vigilanza minimi applicabili a credit <i>servicer</i> e/o <i>purchaser</i>; i requisiti minimi dovrebbero riguardare il regime autorizzativo e di vigilanza prudenziale, affinché sia previsto un quadro normativo proporzionato alle caratteristiche, alla complessità operativa e all'attività esercitata dagli operatori nonché ai rischi che essa comporta; nei casi di cessione di NPL ai fini di mera gestione passiva dei crediti deteriorati è ritenuto accettabile che i <i>purchaser</i> siano assoggettati a regole molto snelle; - quadro normativo: maggior coerenza e coordinamento dovrebbero essere assicurati tra la proposta della COM e altri ambiti normativi rilevanti (ad esempio, la disciplina antiriciclaggio, quella sulla privacy già citata e quella in materia di tutela del consumatore) e dovrebbero essere previste norme specifiche per l'individuazione e la gestione dei potenziali conflitti d'interesse. - Il testo concordato dall'Ecofin nel marzo 2019 recepisce per numerosi profili i commenti italiani. Il negoziato non ha esteso, né avrebbe potuto estendere, l'oggetto della proposta di direttiva, a diversi istituti come quello della <i>bad bank</i> pubblica, evocato negli indirizzi parlamentari. Il Piano di Azione del luglio 2017, infatti, ha invitato la Commissione a elaborare un possibile modello di <i>bad bank</i>, effettivamente predisposto dalla Commissione nel marzo 2018. Il Titolo V della proposta in questione prevede anche una specifica procedura comune accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie (<i>Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement</i>, AECE), molto simile al patto marciano già vigente nel nostro ordinamento. L'analisi del testo della proposta ha richiesto lo svolgimento di un intenso e complesso iter negoziale, condizionato dalle differenti caratteristiche degli ordinamenti giuridici e dalla tradizionale resistenza degli Stati a modifiche dei propri sistemi interni civilistici e processuali. La Presidenza finlandese ha predisposto un testo di compromesso che è stato approvato nella riunione del Coreper del 27 novembre scorso.

	L'AECE: i.si applica ai soli rapporti banca-imprese (ma gli SM possono ampliare lo scope soggettivo); ii.ha natura facoltativa; iii.non può avere ad oggetto la "prima casa" del debitore; iv.la valutazione del bene costituito in garanzia deve essere effettuata da soggetto indipendente; v.l'eventuale eccedenza va restituita al debitore. L'attivazione del meccanismo presuppone il rispetto delle seguenti condizioni: accordo scritto tra debitore e creditore, preceduto da una chiara informativa da parte di quest'ultimo sulle conseguenze di tale accordo; notifica da parte del creditore della sua intenzione di avvalersi dell'AECE, del c.d. periodo di grazia durante il quale il debitore può ancora eseguire il pagamento ed evitare l'escussione; ove il debitore abbia già rimborsato la maggior parte (85%) dell'importo dovuto in forza del contratto di credito, potrà nella disciplina nazionale esser concesso un ulteriore periodo di tempo (6 mesi) per effettuare il pagamento prima di poter procedere all'escussione della garanzia. La disciplina risultante è in linea con gli indirizzi parlamentari che hanno sottolineato la rilevanza della tutela del soggetto finanziato. Decorso il periodo di grazia l'escussione stragiudiziale può realizzarsi secondo modalità alternative: trasferimento in capo al creditore (<i>enforcement by transfer of ownership to the creditor</i>); trasferimento a terzi (<i>enforcement by realisation</i>). La prima procedura ha come modello l'art. 48-bis del TUB (c.d. "patto marciano imprese") e consente alla banca soltanto l'acquisizione del bene posto in garanzia e non la monetizzazione del credito. La seconda può essere dallo SM declinata, in fase di recepimento, ora come vendita pubblica ora come vendita privata, al rispetto di talune condizioni, e, a fronte di una monetizzazione del credito e a valori potenzialmente più elevati grazie alla competizione tra gli offerenti, può presentare tempi più lunghi e maggiori costi.
CAMERA	(non pervenuto)
SEGUITI alla Camera	---
NON Legislativi	ANNO 2018
COM (2018) 703	Comunicazione della Commissione - I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE
COM (2018) 490	Relazione della Commissione - Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
COM (2018) 491	Comunicazione della Commissione - Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione
SENATO	(non pervenuto)
SEGUITI al Senato	---
CAMERA XIV Commissione Doc. XVIII n. 10 20/02/2019	La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea)... esprime una VALUTAZIONE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) occorrerebbe procedere, anche attraverso una revisione dei Trattati, ad allungare il termine per la trasmissione alle Istituzioni dell'Unione europea di pareri motivati da parte dei Parlamenti nazionali da 8 a 12 settimane; b) prevedere, anche attraverso le opportune revisioni dei Trattati, l'introduzione, accanto alle attuali procedure cosiddette di «cartellino giallo» e «cartellino arancione», di una procedura aggiuntiva di «cartellino rosso» in base alla quale, qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali rappresentino più del 55 per cento dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, la discussione della proposta in questione dovrebbe essere sospesa, a meno che il progetto non sia modificato per rispondere alle preoccupazioni e rilievi espressi dai Parlamenti nazionali; c) occorrerebbe avviare, a partire dalla prossima legislatura del Parlamento europeo, una riflessione sulle procedure attraverso le quali rafforzare il dialogo politico tra Parlamento europeo, Parlamenti nazionali e Autorità regionali e locali, nel corso di tutto l'iter del processo legislativo europeo e nell'individuazione delle priorità dell'agenda politica europea, anche al fine di combattere il deficit democratico che indebolisce la legittimità democratica delle Istituzioni dell'Unione europea; d) nell'ambito di una revisione dei Trattati, andrebbe prevista la possibilità di attribuire una piena potestà di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, in qualità di unica istituzione comunitaria ad avere una legittimazione democratica diretta;

	e) <i>a proseguire, in occasione del vertice europeo delle città e delle regioni che si svolgerà a Bucarest nel prossimo mese di marzo, la discussione sulle raccomandazioni della Task Force sulla sussidiarietà e proporzionalità, istituita dalla Commissione europea.</i>
SEGUITI alla Camera	Il Governo non ha elementi di competenza da segnalare
COM (2018) 157	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini
SENATO	(non pervenuto)
SEGUITI al Senato	---
CAMERA XIV Commissione Doc. XVIII n. 8 13/02/2019	<i>La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) esprime una VALUTAZIONE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:</i> <i>a) l'istituto dell'iniziativa dei cittadini dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei al processo decisionale dell'Unione europea, aumentandone il livello democratico;</i> <i>b) si incoraggiano le istituzioni europee a portare avanti il processo di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini, affinché siano recepite le raccomandazioni del Parlamento europeo e i suggerimenti provenienti dagli altri organismi e portatori di interesse della società civile dell'Unione europea, allo scopo, in particolare, di rendere quanto più possibile agevole il ricorso a tale strumento da parte dei cittadini e degli organizzatori e quindi ad incrementarne l'accesso, l'utilizzo e la diffusione;</i> <i>c) è opportuno che la nuova Commissione europea, che si insedierà successivamente allo svolgimento delle prossime elezioni europee, si impegni da un lato, a promuovere ulteriormente, anche attraverso il ricorso di forme mirate di comunicazione e sensibilizzazione al pubblico, l'accessibilità, l'utilizzo e la diffusione delle iniziative dei cittadini e dall'altro, a garantire un loro seguito adeguato, al fine di rendere l'ICE uno strumento più efficace di partecipazione democratica;</i> <i>d) con riferimento al sistema di raccolta elettronica delle firme, si incoraggia la Commissione europea a migliorarne ulteriormente il funzionamento e a garantirne l'ampliamento, favorendo la costituzione di un sistema centralizzato online di raccolta e condivisione, con gli organizzatori delle iniziative ICE, degli indirizzi e-mail dei cittadini che esprimano la dichiarazione di sostegno, attraverso una clausola di consenso informato, da attivare e gestire a cura della Commissione europea a carico del bilancio europeo, senza costi per gli organizzatori e per i cittadini;</i> <i>e) con riferimento al sistema di raccolta dati, ad introdurre, a livello unionale, un sistema di raccolta più uniforme, al fine di semplificare la raccolta e la catalogazione delle dichiarazioni di sostegno, nonché di agevolare i cittadini dell'Unione europea desiderosi di sottoscrivere una ICE, indipendentemente dal proprio Paese di residenza;</i> <i>f) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di vincolare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa entro 12 mesi dall'emanazione di un parere positivo, per ogni ICE andata a buon fine, così come avviene per le iniziative parlamentari, e a fornire – in caso di proposte di iniziative dei cittadini respinte – motivazioni comprensibili e dettagliate, alla base del loro rifiuto, al fine di consentire agli organizzatori di modificare adeguatamente e presentare nuovamente le proprie proposte;</i> <i>g) a consentire agli organizzatori delle ICE di scegliere la data di inizio della raccolta firme, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di registrazione dell'iniziativa proposta dai cittadini;</i> <i>h) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di prevedere, da parte del Parlamento europeo, la redazione di un rapporto sull'oggetto trattato dall'ICE, e il successivo dibattito e votazione del report nell'ambito di una sessione plenaria dello stesso Parlamento;</i> <i>i) a prevedere la possibilità di organizzare delle audizioni pubbliche presso il Parlamento europeo, al raggiungimento delle 200 mila sottoscrizioni di una ICE;</i> <i>j) ad estendere dagli attuali 12 a 18 mesi il termine di sottoscrizione di una ICE.</i>
SEGUITI alla Camera	L'anno 2019 ha segnato la conclusione dell'iter di riforma dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), con l'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 maggio), che abroga – con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020

	– il precedente regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011. L'istituto così riformato risponde all'esigenza di promuovere una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei alle dinamiche decisionali europee. Le nuove disposizioni, in particolare, agevolano il ricorso a tale strumento tramite la previsione di un sistema centralizzato unico per la raccolta delle firme che la Commissione europea si è impegnata a creare entro il 1° gennaio 2020 conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2017/46. Il sistema – i cui costi sono totalmente a carico del bilancio dell'Unione – è messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori, è dotato delle necessarie caratteristiche tecniche che rendano possibile la raccolta elettronica ed è accessibile alle persone con disabilità. Il regolamento (UE) 2019/788 prevede inoltre che il gruppo di organizzatori di una ICE ha la possibilità di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta delle firme, che deve cadere entro sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa. Le nuove regole sull'ICE, inoltre, danno agli Stati membri la facoltà di ridurre a 16 anni l'età minima per sostenere una ICE, consentendo in tal modo un'estensione della base democratica e del coinvolgimento dei cittadini.
Legislativi	ANNO 2019
COM(2019)55 --- 2019/0027 (COD)	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
SENATO 11^a Commissione Doc. XVIII n. 13 2/04/2019	<i>La Commissione...</i> <i>esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,</i> <i>invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.</i>
SEGUITI al Senato	Il rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani è di fondamentale importanza nell'Unione europea in considerazione dell'elevato interesse in tema di sostegno all'occupazione e, in particolare, all'occupazione giovanile, anche in ottica di programmazione della Politica di Coesione 2021-2027. Con riferimento all'art. 1 comma 2, della citata proposta di regolamento, si esprime parere favorevole in merito alla semplificazione introdotta riguardante la possibilità di trasferire al FSE fino al 50% delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica dell'IOG (bilancio 2019), soprattutto in considerazione dello stato di attuazione avanzato dell'Accordo di partenariato 2014-2020. Al fine di fornire un quadro esaustivo del processo in atto, si riportano inoltre le valutazioni del Comitato di Sorveglianza congiunto dei due Programmi Operativi Nazionali SPAO e IOG, tenutosi il 16 maggio u.s., in merito all'attribuzione delle ulteriori risorse del fondo IOG nell'annualità 2019. In proposito si precisa che la quota di risorse attribuita all'Italia è pari euro 31.523.713 nel budget relativo all'annualità 2019 (cfr. Nota Ares 1513615 del 06.03.2019). A livello procedurale, la modifica del PON IOG segue il seguente iter. i. L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale (Anpal) individua la strategia di riprogrammazione che tiene conto dei vincoli posti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale (Accordo di Partenariato) ovvero: - Il criterio di ripartizione delle risorse per Regione è calcolato sulla base del numero di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni. Il criterio di riparto per i fondi IOG si basa su quanto disciplinato dall'Allegato VIII del Reg.(UE) 1303/2013 "Metodologia applicata alla dotazione specifica per l'IOG di cui all'art. 91". - Le risorse destinate allo IOG sono integrate da investimenti mirati del FSE in conformità dell'art. 22 del Reg. 1304/13 ovvero che "il sostegno del FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG". Pertanto, il criterio di ripartizione è 1:1 fra le risorse IOG e le risorse FSE. - Rispetto all'Accordo di partenariato si utilizza la ripartizione percentuale fra le categorie di Regione a livello nazionale. ii. L'Autorità di Gestione predispone una "Nota tecnica di riprogrammazione" che sottopone all'esame del Comitato di Sorveglianza del Programma stesso (di cui è componente anche la Commissione europea) tramite una procedura di consultazione scritta.